Aspetti giuridici della tutela del minore: la nomina e le funzioni del tutore

Dott.ssa Camilla Gattiboni Tribunale per i Minorenni di Trento

Trento, 11 novembre 2014



Art. 30, secondo comma della Costituzione


"Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti"



La tutela

 La tutela è uno strumento surrogatorio per l'esercizio della responsabilità genitoriale mancante od impedita Si realizza attraverso l'attività di una persona,
 il tutore, che esercita funzioni di

- rappresentanza legale
- amministrazione
- cura della persona



La responsabilità genitoriale

art. 30, primo comma della Costituzione

"E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio"

La responsabilità genitoriale

• art. 147 c.c.

"Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315 bis"

La responsabilità genitoriale

- art. 315 c.c.
- "Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico"
- art. 315 bis c.c.
- "Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni"

Presupposti per la tutela

Art. 343 codice civile

- -Morte di entrambi i genitori
- -Altre cause che impediscano l'esercizio della responsabilità genitoriale

- La filiazione da genitori ignoti
- completamente sconosciuti
- non abbiano riconosciuto il minore dichiarando di non voler essere nominati nell'atto di nascita
- nelle more del riconoscimento, per il periodo che intercorre tra la formazione dell'atto di nascita come figlio di ignoti ed il riconoscimento

A. La decadenza dalla responsabilità genitoriale

Tribunale per i Minorenni (art. 330 c.c.)

- -quando il genitore viola i propri doveri o abusa dei propri poteri con grave pregiudizio del figlio
- -violazione delle norme in materia di adozione (art. 71, 3°comma legge 184/83)

◆ B. La decadenza dalla responsabilità genitoriale

Tribunale penale

-pena accessoria: condanna all'ergastolo (art. 32, 1° comma c.p.); incesto, soppressione o alterazione di stato, vari reati di contro la libertà sessuale nei quali la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato

• A. La sospensione dalla responsabilità genitoriale

Tribunale per i Minorenni

- -in via cautelare nel corso di un procedimento per la decadenza
- -nel corso della procedura di adottabilità (art. 10 e 11 L. 184/83) (sospensione discrezionale)
- -durante lo stato di adottabilità e finché esso dura (art. 19 e 20 L. 184/83)(sospensione ex lege)

• B. La sospensione dalla responsabilità genitoriale

Tribunale penale

-pena accessoria (art. 32, 2°c. e 34, 2°c. c.p.):

condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta

- A. L'interdizione o la minore età dei genitori
- -unico genitore, interdetto perché incapace di provvedere ai propri interessi, non può provvedere agli interessi del figlio
- -deve aprirsi la tutela per il figlio

- B. L'interdizione o la minore età dei genitori
- -unico genitore minorenne o entrambi genitori minorenni non sposati (non emancipati)
- -deve aprirsi la tutela per il figlio

In entrambi i casi, i genitori possono prendersi cura del figlio come affidatari (art. 5 comma I, L. 184/83)

- L'incapacità naturale
- -per malattia mentale o condizione fisica contingente, quando a propria volta l'altro genitore non eserciti la responsabilità genitoriale (art. 317 c.c.)
- -accertamento di fatto (es. coma profondo)
- -deve aprirsi la tutela per il figlio per il tempo in cui il genitore sia totalmente incapace

- A. L'impedimento dei genitori
- -Situazione materiale di impedimento (es. assenza, scomparsa, lontananza, latitanza)
- -apertura discrezionale della tutela per il figlio se la mancanza delle figure genitoriali si protrae per un tempo significativo con pregiudizio per le relazioni educative e/o la gestione del patrimonio del minore

- ◆ B. L'impedimento dei genitori
- -l'art. 3, 2° comma della legge 184/83 concede ai rappresentanti delle comunità degli istituti pubblici e privati 30 giorni di tempo dall'accoglienza, per proporre istanza di nomina del tutore al minore accolto

- C. L'impedimento dei genitori
- -minori stranieri, emigrati in Italia
- -non accompagnati dai genitori o da tutori che esercitino la responsabilità genitoriale
- -nomina di un tutore che possa garantire cure, avviamento scolastico, altre provvidenze (art. 6 DPCM n. 535 del 9.12.1999)

ricapitolando

- -morte di entrambi i genitori
- -filiazione da genitori ignoti
- -decadenza dalla responsabilità genitoriale
- -sospensione della responsabilità genitoriale
- -interdizione
- -minore età
- -incapacità naturale
- -impedimento oggettivo

Apertura della tutela art. 343 c.c.

- La tutela si apre e si chiude sempre con un provvedimento giudiziario
- Si svolge sempre sotto la vigilanza giudiziaria con un intervento di controllo più incisivo di quello previsto per l'esercizio della responsabilità da parte dei genitori



- Tribunale per i Minorenni
- Giudice Tutelare
- Tribunale Ordinario

Tribunale per i Minorenni

Competenza relativa agli interventi disciplinati dagli artt. 330 e 333 del c.c. e dalla legge 184/83

- Sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale
- Affido familiare
- Procedimento di adottabilità

Sospensione o decadenza Tutore provvisorio

- Nel caso di sospensione o decadenza, il T.M. nomina un tutore provvisorio e trasmette copia dei provvedimenti adottati al Giudice Tutelare per l'apertura della tutela e la nomina di un tutore definitivo
- La revoca della sospensione e la reintegrazione nella responsabilità genitoriale vengono comunicate al G.T. in quanto cause di cessazione della tutela

Affidamento del minore (artt.1- 2-3-4-5 L. 184/83)

- Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia
- Sostegno ed aiuto alla famiglia
- Minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo

Affidamento del minore (artt. 2-3-4-5 L. 184/83)

- Affidamento ad una famiglia o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno
- Per il tempo necessario al complesso degli interventi volti al recupero della famiglia d'origine (max. 24 mesi prorogabili)
- II TM può nominare un tutore provvisorio

Affidamento del minore (artt. 1-2-3-4-5 L. 184/83)

- Oppure se non è possibile l'affidamento, il minore può essere inserito:
 - -in una comunità di tipo familiare
 - -istituto di assistenza pubblico o privato
- I legali rappresentanti degli enti esercitano provvisoriamente i poteri tutelari sul minore fino a quando non vi sia la nomina di un tutore
- 30 gg dall'accoglienza per proporre istanza di nomina al GT
- Non possono assumere l'ufficio di tutore

Rapporti tra affidatario e tutore/1

- L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, educazione ed istruzione tenendo conto delle indicazioni
 - dei genitori, se non sospesi o decaduti
 - del tutore, che esercita la resp. genitoriale

Rapporti tra affidatario e tutore/2

- In caso di contrasto il tutore farà ricorso al GT, senza formalità particolari (ex art. 316 c.c.)
- Il tutore segnalerà al TM eventuali situazioni che potrebbero portare alla revoca o modifica dell'affidamento
- In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la resp. genitoriale per i rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche e le autorità sanitarie

Procedimento di adottabilità/1 (art. 1, 8-21 L.184/83)

- Sono dichiarati in stato di adottabilità i minori di cui sia accertato la situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi
- Salvo non vi siano cause di forza maggiore e di carattere transitorio
- Anche se i minori si trovino presso istituti pubblici o comunità

Procedimento di adottabilità/2 (art. 1, 8-21 L.184/83)

- Il TM può nominare tutore al minore adottabile
 - Nella fase che precede la pronuncia sull'adottabilità quando sospende la responsabilità dei genitori o l'esercizio delle funzioni del tutore già nominato dal GT
 - Quando sospende o rinvia la procedura per consentire il riconoscimento del minore da parte del genitore

Procedimento di adottabilità/3 (art. 1, 8-21 L.184/83)

- II TM deve nominare tutore al minore adottabile
 - Dopo la dichiarazione dello stato di adottabilità, se non vi è già un tutore, perché da tale momento l'esercizio della responsabilità genitoriale è sospeso ex lege
 - Lo stato di adottabilità e la tutela cessano con l'adozione, il raggiungimento della maggiore età, revoca

Procedimento di adottabilità/4 (art. 1, 8-21 L.184/83)

- Il TM quando nomina un tutore nel corso della procedura di adozione sovraintende direttamente a tutte le attività relative alla tutela
- Viene meno la competenza residua del GT
- Deve essere chiusa l'eventuale tutela pendente
- II TM può sospendere il tutore nominato dal GT e nominare in sua vece un tutore provvisorio (art. 10, 3° c. L. 184/83)

La scelta del tutore da parte del T.M. criteri

- Una persona fisica con la piena capacità di agire e che non si trovi in una delle situazioni ostative di cui all'art. 350 c.c.
- Un ente di assistenza nel Comune dove il minore ha il domicilio (tutela assistenziale, art. 354 c.c.)
- Non i legali rappresentanti di Comunità o istituti di assistenza pubblici e privati (art. 3, 2°c., L. 184/83).

La scelta del tutore da parte del T.M. criteri

- Di solito il sindaco del Comune o l'assessore delegato per materia, il presidente del consorzio dei Comuni, il responsabile dei servizi socio-assistenziali
- L'ente locale di assistenza esercita le funzioni di tutela attraverso uno dei suoi membri che deve specificamente delegare
- In assenza di delega, le funzioni sono svolte dall'organo titolare dell'amministrazione, secondo la legge o lo statuto